

"SI PUÒ PRESUMERE L'ESISTENZA DEL DANNO MORALE IN CASO DI DANNO BIOLOGICO DI RILEVANTE GRAVITÀ"

MASSIMO NIRO

SOMMARIO: 1. Ancora una pronuncia sul rapporto tra danno morale e danno biologico; 2. Il caso deciso dalla Cassazione con l'ordinanza n.9027/2026; 3. La prova di tipo presuntivo del danno morale.

1. Ancora una pronuncia sul rapporto tra danno morale e danno biologico

In un articolo comparso su questa rivista poco più di un anno fa si commentava una pronuncia della Corte di Cassazione del novembre 2024 sulla distinzione tra danno morale

e danno biologico e sul riconoscimento del primo come voce autonoma di danno, da liquidare solo se verificatosi effettivamente e provato ¹.

Una recentissima ordinanza della stessa Corte si sofferma ancora sul rapporto tra queste due voci del danno non patrimoniale, con specifico riferimento al caso in cui sia stato accertato e liquidato un danno biologico di rilevante entità (pari al 30% di invalidità permanente) e si tratta di stabilire se riconoscere o meno anche un corrispondente danno morale sofferto dalla persona lesa ².

¹ *Il danno morale come voce autonoma di danno: la Corte di Cassazione ribadisce il suo orientamento*, in www.ilcaso.it, 13 gennaio 2025.

² Cass. civ. sez. III ordinanza 10 aprile 2026, n.9027.

Sembra a chi scrive che questo recente provvedimento della Corte di legittimità meriti di essere richiamato e letto con attenzione, in quanto pone in evidenza ulteriori profili rilevanti del rapporto tra danno morale e danno biologico, con particolare riferimento alla prova del primo tipo di pregiudizio.

2. Il caso deciso dalla Cassazione con l'ordinanza n.9027/2026

Dalla concisa esposizione del fatto contenuta nell'ordinanza in esame si desume che il ricorrente ha citato in giudizio la società controricorrente per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della patologia dal medesimo contratta in occasione del ricovero per un intervento di splenectomia eseguito presso la struttura ospedaliera gestita dalla società; il giudice di primo grado ha accolto la domanda e ha riconosciuto al ricorrente anche degli importi a titolo di danno morale e di personalizzazione del danno biologico, che invece sono stati esclusi dal giudice di appello (Corte d'Appello di Reggio Calabria) a seguito dell'appello proposto dalla società, in quanto il ricorrente non aveva adeguatamente comprovato i presupposti in fatto suscettibili di giustificare il rilievo a titolo di danno morale e non aveva fornito la prova di alcun elemento specializzante suscettibile di giustificare la valutazione di inidoneità del parametro offerto dalle tabelle milanesi utilizzate dal primo giudice (quanto alla personalizzazione del danno biologico).

Quindi, il ricorrente ha adito la Corte di Cassazione sulla base di quattro motivi e la società ha resistito con controricorso (cfr. lo "Svolgimento del processo").

La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso, relativo appunto al mancato riconoscimento del danno morale, malgrado fosse stata puntualmente accertata la contrazione, da parte del paziente, di una invalidità permanente del 30%. La fondatezza di questo motivo deriva dall'esistenza di un "consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità",

secondo il quale *"il riconoscimento di un'invalidità fisica in una misura determinante una significativa e importante riduzione dell'integrità fisica e delle abilità della persona deve ritenersi tale da lasciare ragionevolmente presumere l'esistenza di un corrispondente danno morale"*(*"Motivi della decisione"*, paragrafo 2). Infatti, più avanti la Corte richiama due precedenti specifici in tema di accertamento presuntivo del danno morale in caso di lesione biologica, in cui si sostiene il criterio *"della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa..."*³.

In sostanza, si afferma che *"se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale"*: come nel caso in esame, in cui l'accertamento di un danno biologico di rilevante entità (pari al 30%) può rivestire *"un'elevata efficacia, sul piano presuntivo, ... in particolare sotto il profilo dell'apprezzabile riconoscibilità di un danno morale effettivamente sofferto dalla persona lesa in corrispondenza di tale sensibile menomazione fisica."*(*Motivi della decisione, ibidem*).

³ Si tratta della sentenza 10.11.2020, n.25164 e dell'ordinanza 31.03.2025, n. 8475. La prima sentenza, in particolare, è ripresa interamente e in alcuni punti testualmente dall'ordinanza n.9027/2026, ad esempio nel passo qui riportato. Quanto alla seconda ordinanza, anch'essa afferma che la liquidazione del danno morale può correttamente avvenire attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale modalità di liquidazione comprometta la strutturale distinzione tra danno biologico e danno morale.

Del resto, nel campo della prova dei fatti allegati c'è spazio per *"un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione"*, sulla base del ricorso alle cosiddette 'massime di esperienza', le quali non operano sul terreno degli accadimenti storici, bensì su quello della valutazione dei fatti (*ibidem*: anche questo passaggio dell'ordinanza in esame è ripreso dalla sentenza n.25164/2020, citata alla nota 3).

Il ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza ha, inoltre, una rilevante utilità sul piano processuale, in quanto *"consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito"*(anche questo passo è ripreso testualmente dalla sentenza n.25164/2020).

Al termine del suo *iter* argomentativo la Corte di Cassazione ritiene, pertanto, fondata la censura del ricorrente *"nella parte in cui assume falsamente applicato l'art. 2059 c.c. in relazione al disconoscimento del danno morale in presenza di fatti specifici e adeguatamente comprovati, aventi uno specifico significato sociale e relazionale, come quello consistente nel riscontro di un danno biologico di entità corrispondente a quello accertato nel caso in esame"*(par. 2, ultimo periodo, dei Motivi della decisione).

3. La prova di tipo presuntivo del danno morale

Prima di concludere questo breve commento sia consentito svolgere qualche rapidissima considerazione sul tema generale della prova presuntiva in materia di danno non patrimoniale, più specificamente di danno morale.

E' costante insegnamento giurisprudenziale che *"attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il*

ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto ..."⁴.

Quindi, va distinto tra l'onere di allegazione gravante sul danneggiato, che è assai ampio, e l'onere probatorio strettamente inteso, che invece non è parimenti ampio, proprio in ragione del ricorso al ragionamento probatorio di tipo presuntivo, fondato sulle massime di esperienza. Ne deriva che l'onere probatorio gravante sull'attore si rivela nei fatti leggero e solo apparente, *"perché la sussistenza della sofferenza morale potrà essere dal giudice ricavata anche solo dalla dimostrazione che l'illecito ha causato una lesione personale"*⁵.

Ma il punto importante che si vuole sottolineare, in conclusione, è il seguente: ferma restando l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, ferma altresì la necessità di provare in concreto sia l'una che l'altra voce di danno (non avendo cittadinanza nel nostro sistema, in linea generale, la concezione del danno *in re ipsa*), è ben possibile provare la sussistenza del danno morale in via presuntiva, desumendola nel caso specifico dalla rilevante entità del danno biologico accertato. Come appunto ha statuito la Corte di Cassazione con l'ordinanza che qui si commenta, in piena continuità con precedenti decisioni nella stessa materia.

⁴ Così, tra le molte, Cass. civ. n.25164/2020, *cit.*.

⁵ Così M. Rossetti, *Il danno alla salute*, Terza edizione, Milano, 2021, pag. 827. In senso analogo cfr. Cass. civ. sez. III 14.12.2004, n. 23298.

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa GRAZIOSI Chiara - Presidente

Dott.ssa FIECCONI Francesca - Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Relatore-Consigliere

Dott.ssa AMBROSI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7979/2024 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRA ZAGARELLA, con domicilio digitale ex lege

- ricorrente -

contro

██████████ Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti GAETANO RIZZO e CLAUDIA ZHARA BUDA, con domicilio digitale ex lege

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 753/2023, depositata il 16/10/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI:

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16/10/2023, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da ██████████ Srl, ha rideterminato - in diminuzione - l'importo riconosciuto dal Tribunale a carico della appellante e in favore di A.A. a titolo di risarcimento del danno conseguente della patologia da lui contratta in occasione del ricovero per un intervento di splenectomia eseguito presso la struttura ospedaliera gestita dalla società convenuta.

La corte territoriale ha affermato che il giudice di primo grado aveva erroneamente riconosciuto al A.A. importi a titolo di danno morale, non avendo quest'ultimo adeguatamente comprovato i presupposti in fatto suscettibili di giustificare il rilievo, ed altresì erroneamente riconosciuto, a titolo risarcitorio, la personalizzazione del danno biologico liquidato in favore dello stesso, pur non avendo egli fornito la

prova di alcun elemento specializzante suscettibile di giustificare la valutazione di inidoneità del parametro offerto dalle tabelle per la liquidazione del danno alla persona redatto presso il Tribunale di Milano nella specie utilizzate dal primo giudice.

A.A. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria; [redacted] Srl resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo denuncia violazione dell'[art. 112](#) c.p.c. - in relazione all'[art. 360](#), primo comma, n. 4 c.p.c. -, per avere la corte territoriale pronunciato oltre i limiti di quanto rivendicato dalla società appellante in sede di gravame, avendo deciso, tanto sulla personalizzazione del danno biologico, quanto sul risarcimento del danno morale, nonostante l'appello di [redacted] Srl fosse stato limitato alla contestazione della personalizzazione del danno biologico.

Il motivo è infondato: l'esame diretto dell'atto d'appello (regolarmente depositato dal ricorrente in adempimento degli oneri di allegazione imposti dall'[art. 366](#) n. 6 c.p.c.), esame consentito in sede di legittimità per la natura rituale della censura (cfr., ex plurimis, S.U., Sentenza n. 20181 del 25/7/2019, Rv. 654876 - 01), porta ad affermare che le doglianze della società appellante avverso la decisione di primo grado erano state adeguatamente estese, sul piano argomentativo, tanto alla critica della personalizzazione del danno biologico riconosciuta dal primo giudice in favore del danneggiato, quanto alla contestazione del riconoscimento del danno morale. Vale a riprova considerare i seguenti passi dell'atto di citazione in appello: "È impugnata la sentenza nella parte dispositiva di condanna della Casa di Cura al pagamento dell'indennizzo risarcitorio per tutti i danni subiti dal A.A. liquidati in complessivi Euro 180.000 oltre interessi.... Il Giudice correttamente afferma che nell'applicare il sistema di liquidazione tabellare egli è chiamato a compiere anche una adeguata personalizzazione, considerando le varie circostanze del caso concreto in quanto "è risarcibile autonomamente, ove provato", il danno morale e, per giungere a tale personalizzazione egli deve "preliminarmente verificare se e come tale specifica componente sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo - successivamente - ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di personalizzazione adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti a esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica". Ancora una volta, però, il giudice a quo non ha dato applicazione al caso concreto di corretti principi che ritiene di condividere (estratti dalla giurisprudenza di legittimità) e che qui non sono in contestazione. È censurata la motivazione data dal giudice di primo grado riguardo la liquidazione del danno "personalizzato", ulteriore a quello tabellare e, nello specifico, l'affermazione fatta in sentenza che "alla luce delle superiori considerazioni, si può liquidare il danno in Euro 138.851,00 per danno biologico, da arrotondarsi ad Euro 180.000,00 comprensivo del danno morale e della necessaria personalizzazione, avuto riguardo a tutte le peculiarità personali e familiari emerse dagli atti..." (cfr. pagg.12-17 dell'atto d'appello). Ne deriva l'infondatezza della censura in esame, essendosi la corte territoriale correttamente attenuta a quanto ritualmente devoluto in sede di gravame dalla società appellante in termini comprensivi di tutti i danni (ivi incluso il danno morale) liquidati in favore dell'odierno istante.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli [artt. 2059](#) c.c., 138 e 139 cod. ass. - in relazione all'[art. 360](#), primo comma, n. 3 c.p.c.-, per il diniego del danno morale al A.A. in ragione della pretesa mancata dimostrazione della sofferenza soggettiva interiore da lui vissuta in termini distinti rispetto al danno biologico subito; e ciò nonostante fosse stata puntualmente accertata la contrazione, da parte del paziente, di una invalidità permanente del 30%, di per sé tale da consentire, anche sul piano presuntivo, il riconoscimento del danno morale in proporzione alla gravità della lesione, in applicazione dei principi al riguardo consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

Il motivo è fondato: il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità evidenzia che il

riconoscimento di un'invalidità fisica in una misura determinante una significativa e importante riduzione dell'integrità fisica e delle abilità della persona deve ritenersi tale da lasciare ragionevolmente presumere l'esistenza di un corrispondente danno morale.

In particolare, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale. In caso di danno biologico di rilevante entità, come quello accertato nel caso in esame - pari al 30% -, dunque, non può ragionevolmente negarsi un'elevata efficacia, sul piano presuntivo, a tale grado di invalidità, in particolare sotto il profilo dell'apprezzabile riconoscibilità di un danno morale effettivamente sofferto dalla persona lesa in corrispondenza di tale sensibile menomazione fisica.

Esiste, d'altronde, nel campo della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, allo scopo, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto è quello relativo alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione); la massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, ed è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio (e la cui conseguente applicazione) risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, ogni volta che la massima di esperienza si presti da sola a fondare il convincimento dell'organo giudicante -.

Pertanto, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e precisamente in tema di danno morale, ma altresì tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito. Del resto, alla base del parametro di valutazione offerto da tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo radicato sulla massima di esperienza per la quale a un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie.

Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, quale componente autonoma del danno non patrimoniale (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: [Corte costituzionale n. 233 del 2003](#)), in caso di lesione biologica è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 25164 del 10/11/2020; e più di recente v. Sez. 3, Ordinanza n. 8475 del 31 marzo 2025).

Deve quindi ritenersi fondata la censura de qua nella parte in cui assume falsamente applicato l'[art. 2059](#) c.c. in relazione al disconoscimento del danno morale in presenza di fatti specifici e adeguatamente comprovati, aventi uno specifico significato sociale e relazionale, come quello consistente nel riscontro di un danno biologico di entità corrispondente a quello accertato nel caso in

esame.

3.1 Il terzo motivo denuncia violazione dell' [art. 342](#) c.p.c. - in relazione all'[art. 360](#), primo comma, n. 3 c.p.c. -, per avere la corte territoriale erroneamente compensato parzialmente le spese relative al giudizio di primo grado, considerato che, all'esito del giudizio di primo grado, l'attore era risultato totalmente vittorioso e la statuizione sulle spese non era stata impugnata dalla controparte.

3.2 Il quarto motivo lamenta violazione dell'[art. 92](#), secondo comma, c.p.c. - in relazione all'[art. 360](#), primo comma, n. 4 c.p.c. -, per compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi del giudizio disposta sulla base di una motivazione apparente e generica, avuto riguardo al carattere meramente apodittico del riferimento alla "bassa complessità della controversia" e alla mancata indicazione di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione ai sensi dell'[art. 92](#) c.p.c.

3.3 Il terzo e il quarto motivo, in quanto riferiti alla regolazione delle spese di lite, devono ritenersi assorbiti dalla rilevata fondatezza del secondo motivo e dalla conseguente cassazione della sentenza impugnata.

4. Rilevata, in conclusione, la fondatezza del secondo motivo (infondato il primo e assorbiti il terzo e il quarto), la sentenza va cassata in relazione a tale motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, in diversa sezione e composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo e assorbiti il terzo e il quarto, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2026.